

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione di tipo collettivo

MP5 – BENEFITS COLLETTIVA

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. MP5_Benefits_Collettiva_BPM1210 Edizione 12.2010

SYSTEMA
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Via Senigallia 18/2 – 20161 Milano – www.systemassicurazioni.it

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione di tipo collettivo MP5 – Benefits COLLETTVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società www.systemassicurazioni.it

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1) Informazioni generali

Le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate da Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società per azioni di diritto italiano, appartenente al Gruppo assicurativo Fondiaria-Sai (iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il n. 030) e avente sede legale in Italia in Milano- Via Senigallia 18/2, telefono (+39) 02 6402.1. Sito internet www.systemassicurazioni.it e indirizzo di posta elettronica info@systemassicurazioni.it. La Società Systema Assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966 con D.M. del 1/6/1988 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 9/6/1988.

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 16.666.104, con capitale sociale pari ad € 5.164.600 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 10.770.763.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 476%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

(Le definizioni di cui al presente Glossario, qui integralmente fornite ancorché non eventualmente operanti in quanto non attivate dal Contraente, riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Polizza).

I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle condizioni di assicurazione hanno il seguente significato:

Definizioni Quadro I - Responsabilità Civile

Abitazione: Fabbricato o porzione di Fabbricato e relative pertinenze che sia luogo di domicilio dell'Assicurato, anche temporaneo/saltuario/occasionale, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.

Assicurato: La persona fisica dipendente della Contraente elencata nell'Allegato alla presente Polizza Convenzione, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia dell'Assicurato e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con lo stesso.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Fabbricato: si definisce la costruzione edile costituente un intero immobile o facente parte di una porzione di immobile compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, **purchè stabilmente installati** ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale: La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatore di lavoro: La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'Abitazione del dipendente assicurato e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

Definizioni Quadro II - Assistenza

Oltre alle definizioni previste alla Garanzia Responsabilità Civile, **limitatamente alla garanzia di Assistenza:**

Abitazione: l'abitazione identificata sul frontespizio di Polizza.

Animali: gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, **con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi.**

Assicurato: la persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.

Codice personale di riconoscimento: il numero 315/869 che l'Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per potere usufruire dell'Assistenza.

Destinazione: la località, meta del viaggio.

Familiari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato purché conviventi.

Furto: Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.

Rapina: Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Sinistro: La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che:

- causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili;

e/o

- renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;

e/o

- metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga i beni contenuti nell'Abitazione e l'Assicurato al rischio di reati;

e che, a giudizio della Struttura Organizzativa, renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

Società: La Compagnia di assicurazione.

Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Definizioni Quadro III – Tutela Legale

Abitazione: Abitazione principale e/o saltuaria sia di proprietà che condotta in locazione dall'Assicurato.

Assicurato: La persona fisica dipendente della Contraente elencata nell'Allegato alla presente Polizza Convenzione, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Capitale Assicurato: Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.

Indennizzo: Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Sinistro: La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

Società: L'Impresa assicuratrice – Europa T.G. Gruppo Fondiaria-Sai

DURATA

Il contratto viene offerto, a scelta del Contraente, con o senza tacito rinnovo alla scadenza; di tale opzione viene data evidenza nella scheda di Polizza .

AVVERTENZA: qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'Articolo 2 dell'Accordo Generale di Convenzione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicurazione è prestata per le persone fisiche che alla data di stipula della presente Polizza convenzione risultino alle dipendenze della Ditta Contraente mediante regolare contratto di lavoro.

Le garanzie tutte di polizza dispiegano i propri effetti nei confronti dei Dipendenti assicurati elencati nell'allegato alla Polizza.

La Contraente può scegliere tra le seguenti coperture assicurative, nell'ambito delle combinazioni previste dall'Articolo 1 dell'Accordo Generale di Convenzione:

- **Quadro I – Responsabilità Civile.** Garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, da eventuali risarcimenti a terzi per i danni ad essi causati come proprietario / conduttore dell'abitazione o attinenti alla vita privata, secondo quanto indicato al Quadro I delle Condizioni di Polizza.
- **Quadro II – Assistenza.** Garantisce prestazioni di aiuto immediato all'Assicurato in caso di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza secondo quanto indicato al Quadro II delle Condizioni di Polizza;
- **Quadro III – Tutela Legale.** Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni in genere o attinenti la vita privata secondo quanto indicato al Quadro III delle Condizioni di Polizza.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza all'interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.

Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250.

Esempio di Scoperto: danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.

Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 2.000, limite di Indennizzo pari a Euro 1.500, Indennizzo corrisposto Euro 1.500

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contratto non prevede ipotesi di aggravamento o diminuzione del Rischio.

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il pagamento va eseguito mediante accredito su conto corrente della Società , effettuato dalla Banca a seguito di autorizzazione del Contraente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli.

7. Rivalse

AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del codice civile.

8. Diritto di recesso

Il contratto non prevede il diritto di recesso in caso di sinistro.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Relativamente alle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Legale, l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: Relativamente alle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Legale, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto all'articolo 5 "Denuncia e obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro III al paragrafo 3.7 "Gestione del Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura si rinvia a quanto previsto nel Quadro II al paragrafo 2.2 "Modalità per l'erogazione dell'assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo:

Fondiarìa-Sai. S.p.A.

Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO

Fax 011 6533745

Indirizzo e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. **Arbitrato**

Procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto sono previste solamente per la garanzia Tutela Legale secondo quanto indicato nel Quadro III dall'articolo 3.7.

AVVERTENZA: Il ricorso all'arbitrato non pregiudica la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Systema Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

L'Amministratore Delegato



ACCORDO GENERALE DI CONVENZIONE

1. Oggetto della polizza

La presente Polizza ha per oggetto l'Assicurazione delle garanzie Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza, come di seguito meglio disciplinate, a favore dei Dipendenti della Contraente (elencati nominativamente nell'Allegato alla Scheda di Polizza).

L'attivazione delle predette garanzie è rimessa al Contraente, sulla base di una delle seguenti combinazioni:

- Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza
- Responsabilità Civile e Assistenza
- Tutela Legale

La Contraente si impegna a fornire agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, copia delle condizioni di assicurazione.

2. Effetto e durata della polizza

La presente Polizza può essere, a scelta del Contraente, con o senza tacito rinnovo alla scadenza; di tale opzione viene data evidenza nella scheda di Polizza .

Qualora il Contraente abbia optato per il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto

La cessazione della presente Polizza vale quale disdetta a tutti i rapporti di Assicurazione in corso alla scadenza della stessa.

3. Persone assicurate

L'Assicurazione è prestata per le persone fisiche che alla data di stipula della Polizza convenzione risultino alle dipendenze della Ditta Contraente mediante regolare contratto di lavoro.

Le garanzie tutte di Polizza dispiegano in ogni caso i propri effetti nei confronti dei Dipendenti assicurati elencati nell'Allegato alla Polizza.

4. Variazioni del numero dei dipendenti assicurati

Eventuali variazioni del numero dei dipendenti indicati nel predetto elenco, potranno avvenire unicamente alla scadenza dell'annualità assicurativa del presente contratto.

A tal fine, la Contraente deve provvedere a comunicare tempestivamente alla Società il nuovo elenco dei dipendenti assicurati per l'annualità successiva e, in ogni caso, tali variazioni comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del Dipendente nei confronti della Ditta Contraente,

l'Assicurazione per il singolo cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del rapporto lavorativo, indipendentemente dalla comunicazione alla Società sopra indicata.

5. Individuazione delle singole coperture

Per l'identificazione delle singole coperture assicurative, faranno fede gli estremi contenuti nelle pratiche istruite dal Contraente e a disposizione, dietro richiesta, della Società.

CONDIZIONI DI POLIZZA

Quadro I - Responsabilità Civile

1.1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Abitazione: Fabbricato o porzione di Fabbricato e relative pertinenze che sia luogo di domicilio dell'Assicurato, anche temporaneo/saltuario/occasionale, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato dell'Assicurato stesso.

Assicurato: La persona fisica dipendente della Contraente elencata nell'Allegato alla presente Polizza Convenzione, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia dell'Assicurato e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con lo stesso.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Fabbricato: si definisce la costruzione edile costituente un intero immobile o facente parte di una porzione di immobile compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, **purché stabilmente installati** ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione.

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale: La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestatore di lavoro: La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'Abitazione del dipendente assicurato e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa assicuratrice.

1.2 Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società assicura, **fino alla concorrenza del Massimale di Polizza**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti da:

1.2.1 Proprietà e/o Conduzione dell'Abitazione abituale e/o saltuaria e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'Abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'Abitazione ma, con riferimento alla straordinaria, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente.

- **Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature.**

- **Interruzione o sospensione totale o parziale di attività**

industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 20% per Sinistro.**

- **Inquinamento accidentale**

l'Assicurazione comprende i danni a Cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo. **Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 20% per Sinistro.**

1.2.2 Vita privata e di relazione, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;

2. esercizio di sport di pratica comune e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature;

3. proprietà ed uso di giocattoli, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche, monopattini, skateboard ecc. purché non soggette alle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili;

4. partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;

5. fatto dei figli minori degli Assicurati che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti se di proprietà del Contraente o degli Assicurati.**

La garanzia è estesa al fatto dei figli minori in possesso dei requisiti di legge per la guida di ciclomotori che trasportino persone su tale tipo di veicolo. L'Assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto illecito di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Compagnia) e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile Auto secondo quanto disposto dalla legge sull'Assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore.

6. proprietà, possesso ed uso di imbarcazioni con motore e non a motore comprese le lesioni ai terzi trasportati; **sono escluse le imbarcazioni soggette agli obblighi di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;**

7. fatto dei figli temporaneamente non conviventi con l'Assicurato per motivi di studio e/o vacanza;

8. proprietà, possesso ed uso di cani non "pericolosi" ed altri animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi.

9. proprietà, possesso ed uso di animali da sella. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi;

10. incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.122 e ss. D.Lgs. 209/2005. **Tale garanzia è prestata con un massimo di copertura di € 200.000 per ogni Sinistro.**

11. morte e lesioni personali subite da baby-sitters, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni, che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). **La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura per Sinistro pari a € 100.000.**

1.2.3 Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;**
- b) i prestatori di lavoro dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;**
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;**
- d) il Contraente della Polizza.**

1.2.4 Ricorso Terzi da Incendio (Sempre operante)

L'Assicurazione comprende i danni a Cose di terzi derivanti da Incendio, Scoppio, Esplosione di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, **salvo quanto previsto al punto 10 del paragrafo 1.2 "Vita privata e di relazione".**

Questa garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza (Garanzia RCT), sino ad un massimo del 50% per Sinistro e periodo assicurativo. Fermi i limiti e le Esclusioni previsti dal presente Quadro di Garanzia.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

1.2.5 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) cagionati dolosamente;**
- 2) derivanti dalla proprietà e/o conduzione, all'interno dell'Abitazione, di locali adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale;**
- 3) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali;**
- 4) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani, salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 1.2 punti 5 e 10;**
- 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- 6) da furto;**
- 7) da inquinamento di qualsiasi natura purché non accidentale;**
- 8) da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;**
- 9) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;**

- 10) *attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;*
- 11) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- 12) *derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici e di cani definiti pericolosi ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione;*
- 13) *derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;*
- 14) *conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.*

1.2.6 Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

1.2.7 Franchigia

Fermo il Massimale indicato in Polizza, limitatamente ai danni a Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 100.

1.3 Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro - R.C.O. (Sempre operante)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *fino alla concorrenza del 50% del massimale di Garanzia RCT, purché il Prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro*, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38 del 23/02/2000.**

La garanzia di RCO non comprende:

- *le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto;*
- *i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

1.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

1.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Quadro II - Assistenza

2.1 Definizioni

Oltre alle definizioni previste alla Garanzia Responsabilità Civile, **limitatamente alla garanzia di Assistenza:**

Abitazione: l'abitazione identificata sul frontespizio di Polizza.

Animali: gli animali domestici di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, **con esclusione degli animali feroci e/o pericolosi.**

Assicurato: la persona fisica residente in Italia che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'assistenza.

Codice personale di riconoscimento: il numero 315/869 che l'Assicurato deve citare alla Struttura Organizzativa per potere usufruire dell'Assistenza.

Destinazione: la località, meta del viaggio.

Familiari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato purché conviventi.

Furto: Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di assistenza.

Rapina: Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

Sinistro: La situazione di difficoltà conseguente ad un evento fortuito che:

- causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili;

e/o

- renda l'Abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;

e/o

- metta in pericolo la sicurezza dell'Abitazione e/o di persone e/o esponga i beni contenuti nell'Abitazione e l'Assicurato al rischio di reati;

e che, a giudizio della Struttura Organizzativa, renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato a favore dell'Assicurato.

Società: La Compagnia di assicurazione.

Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

2.2 Modalità per l'erogazione dell'assistenza

Per ottenere l'Assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Struttura Organizzativa, utilizzando una delle modalità indicate nella scheda di Polizza

2.3 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

a) Codice personale di riconoscimento;

b) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);

c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;

d) tipo di intervento richiesto.

La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento.

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

2.4 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti stabiliti**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della polizza stessa.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell'assistenza.

2.5 Estensione territoriale

La Società presta l'Assistenza all'Abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

2.6 Garanzie

2.6.1 Invio di un elettricista all'Abitazione

In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione;**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

2.6.2 Invio di un fabbro all'Abitazione

In caso di un Sinistro, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;**
- **interventi su chiavi elettroniche;**
- **interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

2.6.3 Invio di un falegname all'Abitazione

In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Assicurato.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

2.6.4 Invio di un idraulico all'Abitazione

In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.
La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo, per ciascun Sinistro di € 150.**

La garanzia non è operativa per:

- **interventi a causa di gelo;**
- **interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);**
- **interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.**

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

2.6.5 Soggiorno in hotel

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione inagibile, la Struttura Organizzativa seleziona un hotel più vicino possibile all'Abitazione e prenota la camera per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 400** salvo che l'Assicurato, per opportunità o comodità, non concordi con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

2.6.6 Trasferimento di oggetti

In caso di Sinistro che renda l'Abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

La Società si fa carico dei costi relativi al mezzo utilizzato per il trasferimento degli oggetti **fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi.**

La Società si fa carico dei costi relativi al deposito provvisorio dei beni fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 200.

2.6.7 Invio di personale di vigilanza

In caso di Sinistro all'Abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati contro l'Abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli assicurati, la Struttura Organizzativa reperisce e invia sul luogo del Sinistro personale idoneo a prestare servizi di vigilanza.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 250.**

2.6.8 Viaggio per il rientro anticipato

Nel caso in cui l'Abitazione subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Struttura Organizzativa organizza e dispone:

- il rientro anticipato dell'Assicurato all'Abitazione;
- il viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, per il recupero del veicolo che l'Assicurato stesso abbia eventualmente dovuto abbandonare presso il luogo dove egli si trovava al momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro stesso.

Gli spostamenti verranno organizzati dalla Struttura Organizzativa mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe.

La Società si fa carico delle relative spese.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

2.6.9 Custodia animali domestici

In caso di un Sinistro che renda l'Abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Società si fa carico delle spese relative al soggiorno ***fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150.***

La Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno dell'Assicurato in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

2.6.10 Assistenza al ripristino dell'Abitazione

In caso di Sinistro all'Abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'Abitazione dell'Assicurato.

La Società si fa carico delle relative spese ***fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300.***

2.6.11 Invio di un taxi

In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative legate ad un Sinistro.

La Società si fa carico delle relative spese ***fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 150.***

2.6.12 Informazioni artigiani

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa a disposizione per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- vetrai;
- decoratori;
- altre informazioni utili al loro riguardo.

2.6.13 Informazioni legali

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa che mette a disposizione l'Équipe legale per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale. L'Équipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui si trova l'Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese.

2.6.14 Informazioni amministrative

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa, a disposizione per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera).

Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

2.7 Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- ***dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;***
- ***sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;***
- ***sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;***

- *malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;*
 - *azioni delittuose compiute dall'Assicurato;*
 - *interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Abitazione e sinistri occorsi:*
 - *su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;*
 - *agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Abitazione dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione stessa;*
 - *a seguito di gelo, stitlicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;*
 - *a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;*
 - *a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'Abitazione.*
- Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.*

2.8 Delimitazioni delle garanzie

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza.

In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per Danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.

Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

Quadro III - Tutela Legale

3.1 Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

Abitazione: Abitazione principale e/o saltuaria sia di proprietà che condotta in locazione dall'Assicurato.

Assicurato: La persona fisica dipendente della Contraente elencata nell'Allegato alla presente Polizza Convenzione, i figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona con lui convivente risultanti dallo Stato di Famiglia.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Capitale Assicurato: Importo delle prestazioni pecuniarie previste dal contratto.

Indennizzo: Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Sinistro: La controversia prevista al capitolo "Garanzie prestate" riportato nella presente Polizza.

Società: L'Impresa assicuratrice – Europa T.G. Gruppo Fondiaria-Sai

3.2 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del Massimale di Polizza** ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
 - le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
 - le spese di giustizia;
 - le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
 - le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- si precisa che – qualora la soluzione della controversia per danno extracontrattuale da illecito di altri soggetti, per accordo scritto delle parti sia stata demandata ad un arbitro o collegio arbitrale - la Società rimborserà all'assicurato le spese eventualmente rimaste a suo carico **nei limiti del Massimale stabilito dalla Polizza**.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato nominativamente indicato in Polizza.

3.3 Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto della garanzia, quest'ultima riguarda esclusivamente i Sinistri accaduti nell'ambito della Vita Privata extra-professionale dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte;
3. controversie legate a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
4. difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
5. controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali;
6. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli Assicurati derivanti da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi privati o pubblici;
7. controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze costituenti dimora abituale e/o saltuarie occupate dall'Assicurato.

L'assicurazione opera anche per la difesa penale per reato doloso; in questo caso la Società rimborserà le spese sostenute solo **a condizione che l'Assicurato sia prosciolto in istruttoria o assolto con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra forma di estinzione del reato**. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al successivo punto "esclusioni".

3.3.1 Garanzia Informazioni Legali

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione l'equipe legale presso la Struttura Organizzativa (i cui riferimenti telefonici sono indicati nella scheda di Polizza) attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale relativi al sinistro. L'equipe legale fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui si trova l'Assicurato. La Società si fa carico delle relative spese.

3.4 Esclusioni

L'assicurazione non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;

- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;*
- e) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento della attività professionale dell'Assicurato;*
- f) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;*
- g) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;*
- h) vertenze di separazione e/o divorzio;*
- i) rischi comunque coperti da altra assicurazione;*
- j) controversie riferite all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di locomozione;*
- k) controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;*
- l) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese;*
- m) controversie di qualsiasi natura relative ad unità immobiliari non occupate dagli assicurati né in forma abituale né in forma saltuaria.*

3.5 Inizio e termine della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- _dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- _trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

3.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

3.7 Gestione del Sinistro

La gestione dei Sinistri viene, dalla Società, affidata a:

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Gruppo FondiariaSai con sede legale in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 Uffici di Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/64028502

in seguito denominata Europa Tutela Giudiziaria, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e la gestione dei Sinistri stessi.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria componendo i numeri di telefono indicati sulla scheda di Polizza, facendo seguito con raccomandata a.r. o telefax.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, la Società invita l'Assicurato a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, la Società stessa provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del punto "rinvio alle norme di legge". In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.

3.8 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità civile del Capo Famiglia, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

3.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento va eseguito mediante accredito su conto corrente della Società, effettuato dalla Banca a seguito di autorizzazione del Contraente. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze mediante accredito su conto corrente della Società effettuato con le modalità sopra descritte; la Società rilascia quietanza salvo buon fine dell'accredito ricevuto, che deve indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la necessità di sostituzione contrattuale della Polizza.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure (fa fede la data di timbro postale) a mezzo Fax.

Destinatario: Unità Tecnica Gestionale Bancassicurazione Danni – n. fax (+39) 02.64028641.

Le variazioni comunicate con la metodologia ora indicata comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale della Polizza.

Art. 5 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

Relativamente alle garanzie Responsabilità Civile e Tutela Legale, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza componendo i numeri di telefono indicati nella scheda di Polizza, facendo seguito con raccomandata a.r. o telefax.

Inoltre con le modalità di cui sopra:

relativamente alla Garanzia Responsabilità civile, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

*Relativamente alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la Struttura Organizzativa, utilizzando una delle modalità indicate nella scheda di Polizza.*

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- a) codice personale di riconoscimento;**
- b) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);**
- c) tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;**
- d) tipo di intervento richiesto.**

La Struttura Organizzativa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; ***l'Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento.***

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, ***il Contraente o l'Assicurato non deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.***

In caso di Sinistro **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Art. 8 - Pagamento del Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente/Assicurato, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzii alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.**

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.